











CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO A FRONTE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL CCII:

VII LEZIONE

IL CONCORDATO MINORE

Dott. Stefano Scagnelli









IL CONCORDATO MINORE – Procedimento (art. 78 CCII)

Successivamente al deposito della domanda,

il Giudice, ex art. 78 comma 1 CCII,

verificato che la domanda si ammissibile dichiara aperta la

procedura con decreto non soggetto a reclamo.











Verifica ammissibilità (art. 77 CCII)

La prima verifica è effettuata dal Giudice che deve appurare:

- Presenza dei documenti previsti dagli artt. 75-76 CCII (piano, bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali redditi+lrap+lva degli ultimi 3 anni; relazione aggiornata situazione economica –patrimoniale-finanziaria; elenco creditori con prelazione; atti straordinaria degli ultimi 5 esercizi; stipendi, pensioni, salari ed entrate della famiglia con relativo mantenimento; Relazione Particolareggiata).
- Verifica <u>requisiti dimensionali</u> (limiti art. 2 CCII).
- Mancata <u>esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o già beneficiato due volte o</u>

 presenza di atti diretti a frodare i creditori









Se le verifiche hanno avuto esito positivo, e quindi la

domanda è risultata ammissibile, il Giudice dichiara aperta

la procedura di concordato minore con decreto non

soggetto a reclamo, e dispone che l'OCC comunichi a tutti i

creditori la proposta ed il decreto.













Contenuto del decreto ex art. 78 CCII.

- a) Dispone pubblicazione su sito web Tribunale o del Ministero e nel Registro delle Imprese (nel caso di attività d'impresa);
- b) Ordina eventuale trascrizione sui beni mobili od immobili se gestione prevista dal piano;
- c) Assegna ai creditori il termine (non > di 30 gg) per dichiarazione di adesione o meno da inviare a mezzo p.e.c. (o altro mezzo certificato) all'OCC;
- d) Dispone impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (né sequestri conservati o altri diritti prelazione) sino alla definitività dell'omologa, solo se richiesto dal debitore;













Contenuto del decreto ex art. 78 CCII. - segue

Il Giudice nomina il Commissario giudiziale, che subentra all'OCC, solo nei seguenti casi:

- a) È stata disposta la sospensione delle azioni esecutive individuali ed è quindi opportuna per tutelare gli interessi delle parti;
- b) La domanda di concordato minore prevede un piano in continuità aziendale con omologa da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 comma 2 (rimando al concordato preventivo in tema di omologa in continuità con classi dissenzienti in cui sia rispettato graduazione e trattamento) --> opportuno tenerne conto in sede di predisposizione della domanda.
- c) Quanto richiesto dal debitore.











Successivamente al decreto ex art. 78 CCII.

OCC ha compito di <u>curare l'esecuzione</u> del decreto (verificare pubblicazioni., comunicazioni, sospensione az. Esecutive individuali ecc..).

Verificare che i creditori contattati nella propria dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta indichino un indirizzo p.e.c. per le successive comunicazioni in mancanza si effettueranno depositi in cancelleria.

Tutti gli <u>atti di straordinaria amministrazione</u> compiuti senza autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori rispetto alla pubblicità del decreto di apertura.











Il raggiungimento della maggioranza ed il silenzio assenso

nel concordato minore ex art. 79 CCII.

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano <u>la maggioranza dei crediti ammessi al voto</u>.

Nel caso in cui un unico creditori rappresenti >50% allora <u>occorre anche la maggioranza per teste</u> dei

creditori ammessi al voto.

Nel caso di classi di creditori la maggioranza <u>deve essere raggiunta anche nel maggior numero di</u>

classi (opportuno classi dispari).

I privilegiati pagati integralmente non computano per il calcolo delle maggioranze e non votano salvo

rinuncia alla prelazione. I privilegiati degradati (pagati parzialmente) votano per la parte degradata al

chirografo.











Maggioranza per approvazione ex art. 79 CCII. - segue

Non possono votare e non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle maggioranze (prestare particolare attenzione da parte dell'OCC o del Commissario):

- Il coniuge e la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto;
- Parenti ed affini sino al IV grado;
- Società controllante, controllata e società sottoposte a comune controllo, nonché loro eventuali cessionari dei crediti da meno di 1 anno dalla domanda;
- Creditori in conflitto di interessi











Silenzio assenso ex art. 79 CCII.

Il comma 3 dell'art. 79 CCII recita:

«3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, <u>si intende che i creditori abbiano</u>

prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa»

Porre particolare attenzione sulla corretta comunicazione sia nell'individuazione dei destinatari (Pec

Inipec – Registro delle Imprese) nonché nella completezza dei documenti trasmessi.

Opportuno depositare specifica informativa nel fascicolo telematico.

Porre particolare attenzione alla decorrenza dei termini.

Monitorare dichiarazioni da creditori istituzionali quali Agenzia delle Entrate, INPS, MCC.



liquidatoria.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO







Maggioranze ex art. 79 CCII. - segue

Il caso particolare del c.d. «Cram Down»

Ribadito dal CCII, in tema di omologa ex art. 80 comma 3 CCII, l'applicazione del c.d. «cram-down»

Ovvero la possibilità da parte del Giudice sostanzialmente di modificare la dichiarazione di dissenso del creditore, facendogli «digerire» il piano ove sia provato (importanza della relazione particolareggiata dell'OCC) che al creditore dissenziente spettano importi non inferiori all'ipotesi

Fondamentale con debiti erariali, previdenziali ecc..

Permette l'omologa tramite il raggiungimento di una maggioranza «forzata» dalla decisione del Giudice.











Effetti del concordato sui soci e coobbligati ex 79 CCII.

Salvo diversa pattuizione <u>il concordato minore della società produce i suoi effetti anche sui soci illimitatamente responsabili (es. accomandatari di SAS e soci di SNC) ex art. 79 comma 4 CCII.</u>

Diversamente, ai sensi del comma 5 dell' art. 79 CCII, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto (es. classico garanti delle banche).











ALCUNI CENNI a CASI PRATICI

- <u>Tipologie di piano più gettonato</u>
 - Concordato Liquidatorio con apporto di finanza terza che superi l'alternativa liquidatoria
 - Concordato in continuità (teoricamente diretta ed indiretta) che prevede che le risorse da destinare al piano derivino dalla continuità (es affitto d'azienda con obbligo di acquisto)
- Modalità di raggiungimento delle maggioranze:
 - particolare attenzione alla opportunità/obbligo di costituzione delle classi
 - Attenzione al numero delle classi
 - cram down